

**Procedura aperta per la fornitura e posa in opera dei nuovi schermi presso la Tribuna Autorità, Tribuna CONI e Nuovi Palchi, ai fini dell'adeguamento dell'impianto sportivo Stadio Olimpico di Roma ai requisiti UEFA per ospitare la 16° edizione del Campionato Europeo di calcio EURO 2020**

**CIG 8492603DB0 - R.A. 069/20/PA**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione "Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport" di affidare le prestazioni in oggetto;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria;

### **DISPONE:**

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e posa in opera dei nuovi schermi presso la Tribuna Autorità, Tribuna CONI e Nuovi Palchi, ai fini dell'adeguamento dell'impianto sportivo Stadio Olimpico di Roma ai requisiti UEFA per ospitare la 16° edizione del Campionato Europeo di calcio EURO 2020, alle condizioni di seguito riportate.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera dei nuovi schermi da installare nelle poltrone e sui vetri della Tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico sito in Roma, Viale dei Gladiatori n. 2, presso il Parco del Foro Italo.

L'area oggetto dell'intervento è la Tribuna Autorità (centrale e laterale), Tribuna Coni e Nuovi palchi dello Stadio Olimpico, nonché la sala regia e i locali tecnici.

Oltre alla fornitura degli schermi e del sistema digitale per la trasmissione e distribuzione del segnale video, per il funzionamento dell'intero sistema dovranno essere eseguiti dal fornitore aggiudicatario anche le seguenti attività:

- Cablaggio video ed elettrico degli schermi;
- Installazione nuovi schermi;
- Installazione e configurazione apparati video;
- Opere impiantistiche ed accessorie necessarie all'installazione dei monitor;

- Configurazione del sistema,
- Rimozione e smaltimento impianti esistenti.

Sono compresi nell'appalto, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'attività completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e con i relativi allegati, le quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di n. 1.048 monitor così suddivisi:

- n. 304 nelle nuove poltrone dell'area 1 "Nuovi Palchi":
- n. 744 nelle poltrone esistenti dell'area 2 "Tribuna Autorità Centrale Destra Sinistra e Tribuna CONI".

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura è pari ad € 745.784,48, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 151.285,40.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto decorre dalla data di effettivo avvio delle prestazioni contrattuali ed ha validità fino alla validità della garanzia (eventualmente incrementata in sede di offerta tecnica) come meglio specificato nel Capitolato tecnico e speciale d'appalto.

La posa in opera deve concludersi entro 124 giorni (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di stipula del contratto (o di avvio del servizio) con la possibilità di eseguire interventi in giorni festivi e/o orari notturni senza incrementare l'importo dell'appalto al fine di non creare disservizi all'attività in essere.

La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- Offerta tecnica: 70 punti
- Offerta economica: 30 punti.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- A. Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55.
- B. Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- C. È stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- D. Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
- E. È stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- F. È sanabile, mediante soccorso istruttorio la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili;
- G. È stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.

H. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare viene precisato che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione Appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti;
  - la Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- I. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- J. Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

- K.** E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- L.** Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di un contratto per prestazioni analoghe, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- M.** La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
- N.** È stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.
- O.** E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- P.** È stato eliminato l'obbligo del pagamento del Contributo ANAC, preso atto dell'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "*misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", che ha recepito la delibera ANAC n. 289 del 1 aprile 2020.

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza della prestazione oggetto del contratto.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

- A.** Requisiti di idoneità:
  - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto;
- B.** Requisiti generali:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, non inferiore ad € 750.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività oggetto dell'appalto è Fornitura di apparati video.

D. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto per prestazione analoga a quella oggetto di gara, di importo minimo pari a € 200.000,00, IVA.

Per prestazione analoga a quella oggetto di gara deve intendersi la fornitura di apparati video.

- possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), nel settore IAF33, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Acquisti".

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Arch. Marco Ducci nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Supporto Normative e Regolamenti".

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (se obbligatorio in ragione dell'importo del contratto) verrà nominato prima della stipula.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*, la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

II DIRETTORE ACQUISTI  
GENNARO RANIERI

